



Città di Castel Maggiore

Bologna

RISPOSTA A INTERPELLO N. 1/2021

OGGETTO INTERPELLO:

Due coniugi sposati e non separati legalmente

Coniuge A residente a Castel Maggiore

Coniuge B residente in altro comune

Applicazione normativa IMU a seguito di Sentenze di Cassazione n. 4166 del 19/02/2020 e n. 20130 del 24/09/2020.

QUESITO FORMULATO NELL' ISTANZA DI INTERPELLO

Il coniuge A ha usufruito delle agevolazioni per abitazione principale per l'immobile di Castel Maggiore di cui è proprietario. Il coniuge B non è proprietario dell'abitazione situata nell'altro comune per cui non ha usufruito delle agevolazioni non essendo soggetto passivo IMU.

Viene chiesta conferma del diritto di usufruire delle agevolazioni per abitazione principale sulla casa di Castel Maggiore fino al 2019, in particolare di applicare quanto chiarito dalla Cassazione solo a partire dall'annualità 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Iniziare a pagare l'IMU dal 2020, anno di pubblicazione delle sentenze di Cassazione, e mantenere le agevolazioni per abitazione principale già applicate fino al 2019.

PARERE DEL COMUNE

Le sentenze di Cassazione hanno chiarito l'applicazione della normativa già vigente dal 2012, andando a confermare il tenore letterale della norma non interpretato correttamente da alcuni contribuenti e anche da alcuni comuni.

Pertanto l'applicazione "corretta" decorre dall'entrata in vigore della normativa, per gli anni fino al 2020 è possibile solo disapplicare sanzioni e interessi come previsto dallo Statuto del Contribuente.



Città di Castel Maggiore *Bologna*

MOTIVAZIONI

Dal 2012 è stata introdotta l'IMU al posto della vecchia ICI, con una nuova normativa e relative definizioni.

In particolare il Decreto Legge 201/2011 all'art. 13 stabilisce quanto segue:

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

Da un'analisi letterale del testo emerge quindi una definizione generale di abitazione principale e una particolare fattispecie, ovvero due coniugi con residenze separate ma nello stesso comune.

La Circolare 3df/2012 ha fornito alcuni chiarimenti, soprattutto in merito alle novità rispetto alla vecchia ICI, in particolare:

1. Definizione di abitazione principale:

“L'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'ICI.”

2. Particolarità di due residenze separate nello stesso comune:

“La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi dello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora uno solo dei coniugi – non legalmente separati – poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.



Città di Castel Maggiore

Bologna

Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione."

Leggendo in modo letterale la norma e anche i chiarimenti sembrerebbe che:

- se non c'è la residenza dell'intero nucleo nel medesimo immobile non è abitazione principale
- se però l'altro coniuge è residente nel medesimo comune, seppur non nel medesimo immobile, l'agevolazione spetta ad un solo immobile

Sembrando un concetto contraddittorio il Comune di Castel Maggiore, così come molti altri enti, ha letto la norma come diritto all'agevolazione su un solo immobile, se i coniugi non sono legalmente separati, con la differenza che:

- se si trovavano in comuni diversi rimaneva la possibilità di una motivazione legata ad esigenze di lavoro (se la distanza consentiva questa fattispecie);
- se le residenze erano nel medesimo comune non si poteva avere la doppia agevolazione in nessun caso.

E queste sono le indicazioni sempre fornite ai cittadini sia verbalmente che in forma scritta in caso di istanze via mail.

Ovviamente era l'applicazione della norma da parte del Comune, ma l'orientamento del Comune di Castel Maggiore era supportato anche da numerosi corsi di aggiornamento, durante i quali si è sempre evidenziato il testo letterale della norma come molto restrittivo e l'applicazione più ampia invece data dalla maggior parte degli enti.

L'IMU è vigente dal 2012, gli atti di accertamento vengono emessi a partire dall'anno successivo e l'impugnazione di tali atti segue l'iter di tre gradi di giudizio, Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e Cassazione, per questo motivo la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento solo nel 2020.

In particolare:

Cassazione Sentenza 20130 del 24/09/2020

Caso: coniugi con residenze in comuni diversi, limitrofi, non legalmente separati, motivata da esigenze lavorative

Nella sentenza si evidenzia l' "*orientamento costante espresso da questa corte*" in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative e viene chiarito che la contribuente e il marito avevano



Città di Castel Maggiore

Bologna

residenze in comuni diversi, non erano legalmente separati, bastando questo a non far rientrare la situazione nella definizione di abitazione principale.

Cassazione Sentenza 4166 del 19/02/2020

Caso: coniugi con residenze in comuni diversi, non legalmente separati

Nella sentenza si evidenzia che *“il tenore letterale della norma è chiaro”*, ovvero è abitazione principale quella in cui *“il possessore ed il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

E continua *“Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.”*

Pertanto la Cassazione ha evidenziato che la norma era già chiara e che i comuni non possono andare oltre alla stretta interpretazione letterale delle norme agevolative.

Trattandosi di una normativa vigente dal 2012 ne consegue che è dalla sua entrata in vigore che la norma aveva quel significato.

Tenuto conto della prescrizione dei termini accertativi, ad oggi è possibile verificare unicamente le annualità dal 2016 in poi, essendo le precedenti cadute in prescrizione.

In fase di verifica l'ente non può non tener conto di quanto chiarito dalla Cassazione, pertanto in caso di coniugi con residenze diverse non legalmente separati dovrà attenersi al tenore letterale della norma.

Sulla base di quanto sopra esposto si conferma che nel caso di un contribuente residente e dimorante in un immobile a Castel Maggiore e coniugato (non legalmente separato) con altro contribuente, a sua volta residente in altro Comune, gli immobili nei quali ha la residenza non hanno i requisiti di abitazione principale e risulta dovuta la sola imposta IMU.

In caso di emissione di avvisi di accertamento non verranno applicate né sanzioni né interessi fino a tutto il 2020, ma sarà recuperata la sola differenza d' imposta tra dovuto e versato.

Dall'anno di imposta 2021 in caso di mancato pagamento saranno applicati anche sanzioni e interessi.